

OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: LICHERI)

Roma, 1° luglio 2020

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di poteri speciali, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 (n. 178)

La 14^a Commissione permanente, esaminato l'atto in titolo,

considerato che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (DPCM) è stato predisposto in base al comma 1-ter, dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, inserito dal decreto-legge n. 148 del 2017 e modificato dal decreto-legge n. 105 del 2019, che prevede l'emanazione di uno o più DPCM al fine di individuare i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a quelli già individuati con gli altri decreti adottati in base al medesimo decreto-legge, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452, ovvero in infrastrutture e tecnologie critiche, approvvigionamenti critici, informazioni sensibili e libertà nell'informazione, in funzione della verifica della sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine pubblico, tra cui il possibile pregiudizio alla sicurezza delle reti;

ricordato che il regolamento (UE) 2019/452 ha come scopo la creazione di un sistema comune di monitoraggio sugli investimenti esteri, per tutelare le attività strategiche e controllare le operazioni con potenziale impatto su sicurezza e ordine pubblico in Europa. In particolare, l'articolo 4, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, prevede che gli Stati membri e la Commissione possono prendere in considerazione i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: a) infrastrutture critiche, siano esse fisiche o virtuali, tra cui l'energia, i trasporti, l'acqua, la salute, le comunicazioni, i media, il trattamento o l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili, nonché gli investimenti in terreni e immobili fondamentali per l'utilizzo di tali infrastrutture; b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso, tra cui l'intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la cibersicurezza, le tecnologie aerospaziali, di difesa, di stoccaggio dell'energia, quantistica e nucleare, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie; c) sicurezza dell'approvvigionamento di fattori produttivi critici, tra cui l'energia e le materie prime, nonché la sicurezza alimentare; d) accesso a informazioni sensibili, compresi i dati personali, o la capacità di controllare tali informazioni; e) libertà e pluralismo dei media;

valutato che lo schema di decreto non presenta profili di criticità per quanto riguarda la compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli.

Ettore Antonio Licheri